

N. 330-1028-1448-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE PENNACCHINI)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, VALIANTE, MARTINI MARIA ELETTA, AMATUCCI, SGARLATA

Presentata il 26 luglio 1963

Istituzione del tribunale civile e penale a Prato

d' iniziativa dei Deputati COTTONE, BASSI, MONTANTI, RUFFINI, VIZZINI,
LAURICELLA, PELLEGRINO, NICOSIA

Presentata il 27 febbraio 1964

Istituzione del Tribunale penale e civile in Marsala

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PENNACCHINI, CAVALLARO FRANCESCO, CERVONE, DARIDA,
EVANGELISTI, FOLCHI, GREGGI, JOZZELLI, QUINTIERI,
SIMONACCI, STORTI, VILLA**

Presentata il 10 giugno 1964

Istituzione del tribunale civile e penale di Civitavecchia

Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unificato per la istituzione di sedi di tribunale civile e penale in Civitavecchia, Marsala e Prato trova la sua origine in altrettante autonome proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate alla Camera nel 1963 e nel 1964.

Alcune di queste proposte provengono dalle passate legislature ed il tempo trascorso, sino a questo momento, sta ad indicare la laboriosità dell'*iter* non tanto per ragioni di carattere tecnico legislativo, quando per un complesso di motivi di ordine generale che, in primo luogo, attengono al riordinamento del sistema giudiziario.

I colleghi sanno le carenze, le disfunzioni, le vischiosità del nostro sistema giudiziario e sanno anche che il Governo, tramite il Ministro di grazia e giustizia, ci ha più volte fatto conoscere in questa legislatura, come una apposita commissione — se non vado errato insediata ancora dal Ministro di grazia e giustizia, Bosco — stia lavorando per la formulazione di un nuovo ordinamento giudiziario.

Gli anni, però, si sono accavallati gli uni agli altri e, durante questo tempo, molte e specifiche esigenze si sono venute ben enunciando e delimitando per cui lo stesso Governo, in certi casi, ha disatteso il momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario per creare nuovi uffici o sezioni di uffici. Cito, ad esempio, in questa legislatura: il tribunale di Paola; la sezione di Corte d'assise di appello presso la Corte di appello di Palermo; la sezione in funzione di Corte di assise presso i tribunali di Milano e di Napoli; la sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro; la sezione in funzione di Corte di assise presso il tribunale di Cagliari; la sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise d'appello di Campobasso.

D'altro lato la iniziativa parlamentare non poteva essere condizionata non dico alla approvazione, ma neppure alla sola presentazione alle Camere del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, in quanto i deputati che sono direttamente a contatto con le popola-

zioni delle varie zone d'Italia conoscono, per rapporto diretto con uffici, organi, enti, le necessità concrete delle singole zone.

Questa situazione ha determinato, nel corso della presente legislatura, la presentazione di n. 17 proposte per la creazione di preture, di tribunali, di sezioni di Corte d'appello, di Corte d'assise, ecc.

Tutti questi provvedimenti sono stati presi in considerazione dalla IV Commissione giustizia ed attentamente vagliati ed esaminati, uno per uno, da un apposito comitato di studio che ho avuto l'onore di presiedere.

Il compito di questo Comitato era quello di indicare al Governo ed alla Camera le proposte che avessero una maggiore rispondenza alle concrete necessità della amministrazione della giustizia. Da questo esame il comitato di studio — vincolato dalla inflessibilità dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dalla rigidità degli organici dei magistrati, dei cancellieri e dei dipendenti dei vari uffici — è arrivato alla conclusione che i più urgenti provvedimenti andavano individuati nella creazione dei tribunali di Civitavecchia, Marsala e Prato, oggetto del presente progetto di legge.

In questi casi specifici, inoltre, esisteva il vantaggio che le rispettive amministrazioni comunali e provinciali potevano disporre di ambienti razionalmente disposti ove ospitare le sedi dei nuovi uffici, e per di più dignitosamente impostati, essendosi le stesse amministrazioni anche impegnate, con apposite delibere, a provvedere all'arredamento ed agli oneri conseguenti.

La Commissione giustizia della Camera si è dichiarata, all'unanimità, favorevole alla istituzione di questi nuovi tribunali, con l'eccezione della riserva avanzata dal deputato Galdo, non perché contrario nel merito, ma in quanto avrebbe desiderato che queste nuove sedi giudiziarie fossero istituite nel naturale riquadro dell'ordinamento giudiziario.

Lo stesso Governo ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla istituzione di questi nuovi tribunali ma, per ragioni caute-

lative, si è pronunciato contro l'esame in sede legislativa delle tre proposte sulle quali anche la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole.

Pur compenetrandomi dei motivi, degli atteggiamenti del Governo e del deputato Galdo, mi corre l'obbligo di prospettare che, per quanto i tre provvedimenti proposti non esauriscano certo il complesso problema dell'insufficienza delle sedi giudiziarie, ne rappresentano tuttavia gli aspetti più rilevanti e indilazionabili, ai quali è opportuno dare immediata soluzione, anche se separata da quella, auspicatissima, di carattere generale.

Non posso quindi che auspicare una rapida approvazione da parte della Assemblea del testo unificato che sottopongo all'esame dei colleghi. Qualora dovessero insorgere delle difficoltà in relazione al tempo disponibile per la discussione, mi riservo di chiedere alla Assemblea di rinviare il provvedimento in sede redigente alla Commissione giustizia, ai fini di una sollecita definizione a' sensi dell'articolo 85 del Regolamento.

Per quanto concerne le ragioni tecniche, che suffragano la creazione di ciascuno di questi tribunali, mi sia consentito ricordare quanto segue.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Nel caso di Civitavecchia non si tratta dell'istituzione di un nuovo tribunale, quanto della ricostituzione di quello soppresso in conseguenza della riforma delle circoscrizioni giudiziarie attuata nel 1925.

Al momento della soppressione il tribunale di Civitavecchia comprendeva tre preture, e cioè quelle di Civitavecchia, di Tarquinia e di Tolfa nella cui giurisdizione rientravano, oltre i comuni sedi delle preture stesse, quelli di Cerveteri, Montalto di Castro, Monte Romano e Allumiere. Tutti questi comuni sono ora compresi nel mandamento della sola pretura di Civitavecchia (meno quello di Monte Romano che è stato sostituito da quello di Santa Marinella) e costituiscono la circoscrizione territoriale dell'istituendo tribunale.

Il fatto che il nuovo tribunale verrebbe ad avere nel proprio circondario una sola pretura non costituisce un ostacolo rilevante in quanto si trovano nelle stesse condizioni i tribunali di Rimini (recentemente istituito), di Trieste, di Biella, di Tortona e di Crema, gli ultimi due con un numero di processi annui (rispettivamente 312 e 428) nettamente inferiore ai 600 circa che il comprensorio di

Civitavecchia convoglia oggi al tribunale di Roma.

A proposito non è superfluo ricordare che esistono in Italia ben 40 tribunali che hanno un carico di lavoro inferiore a 600 processi annui. La mole del movimento giudiziario della zona di Civitavecchia giustifica in pieno la richiesta della ricostituzione del tribunale, ma in favore del suo accoglimento militano anche numerosi altri elementi, tutti di importanza determinante.

In primo luogo, fattore di indiscutibile peso è la popolazione di Civitavecchia (censimento 1962: abitanti 32.870) pressoché pari a quella di Latina (35.187), di Velletri (34.895), di Rieti (33.241) e nettamente superiore a quella di Frosinone (24.688) e di Cassino (19.256) che, oltre a Roma e Viterbo, sono le città del Lazio attualmente sedi di tribunale. È da notare inoltre, per estendere l'indagine comparativa fuori dei confini della regione direttamente interessata, che negli ultimi decenni si è provveduto all'istituzione di nuovi tribunali nei seguenti comuni, tutti di popolazione notevolmente inferiore: Mondovì, con 19.000 abitanti; Vasto, con 18.000; Chiavari, con 17.000; Saluzzo, con 15.900; Pinerolo, con 15.600; Aquila con 15.000; Mistretta, con 11.500; Vallo della Lucania, con 11.500; Sala Consilina, con 9.000 e, da ultimo, Paola, con 20.000.

Ma oltre che città di notevoli proporzioni Civitavecchia è primario centro industriale, che all'esercizio di un cementificio e di una centrale termoelettrica di rilevanza nazionale affianca possibilità di sviluppo pressoché illimitate; è inoltre nodo ferroviario importantissimo della linea ferroviaria Pisa-Roma; è sede di un porto che costituisce il terminale della più importante delle linee marittime per la Sardegna; è infine centro di commerci, di traffici, di attività che interessano la vita stessa della Nazione come è stato dimostrato durante l'ultima guerra dall'accanimento col quale su di essa si sono riversati sempre più massicci i bombardamenti intesi a paralizzarne le capacità produttive.

Un riconoscimento palese della sua importanza economica le è stato inoltre tributato di recente con l'ulteriore allacciamento a Roma per mezzo di un'autostrada diretta, in piena attività di servizio.

Per quanto riguarda i comuni che verrebbero compresi nella circoscrizione del tribunale di Civitavecchia si riportano i seguenti dati, che si ritengono significativi. Di essi, quelli relativi alla popolazione corrispondono al censimento del 1962; quelli relativi alle distanze sono tratti dall'orario ferroviario, per

quanto in effetti i percorsi in autobus risultino più brevi, oltre che più pratici in considerazione delle scarse fermate dei treni in

stazioni di secondaria importanza e delle distanze di quest'ultime da buona parte dei centri abitati:

COMUNE	Abitanti	Distanza	
		Da Roma	Da Civitavecchia
Allumiere	4.245	99	17 (bus)
Cerveteri	6.179	58	37
Cerveteri, frazione Ladispoli		51	33
Civitavecchia	32.870	82	—
Montalto di Castro	3.411	116	36
Montalto di Castro frazione Pescia Romana		124	40
Santa Marinella	5.171	72	9
Santa Marinella, frazione Santa Severa		63	18
Tarquinia	10.552	101	21
Tolfa	5.305	103	21 (bus)
	67.733		

È opinione diffusa in loco, negli ambienti qualificati, che con l'istituzione del tribunale di Civitavecchia verrebbe a verificarsi un automatico incremento, percentualmente rilevante, degli affari civili, espropriazioni immobiliari e di volontaria giurisdizione, il che sta ad indicare come oggi nella zona l'amministrazione della giustizia sia considerata come qualecosa di staccato e di distante, alla quale si fa ricorso soltanto quando siano esauriti senza successo altri mezzi, non sempre ortodossi, di composizione delle vertenze.

Ma a parte queste, che potrebbero pur sempre essere illazioni personali, è stato constatato come oggi in molti casi le parti riducano il valore delle cause al fine di mantenerle nei limiti della competenza pretoria ed evitare in tal modo le maggiori spese ed il dispendio di tempo che deriverebbe dalla trasmissione del procedimento alla competenza del tribunale di Roma. È evidente in tale fenomeno il riflesso di una carenza funzionale della giustizia alla quale ci si augura che il Parlamento, nella sua obbiettiva valutazione delle esigenze e delle possibilità di sopprimerle, voglia porre rimedio.

L'iniziativa in esame prende le mosse da ripetuti incoraggiamenti governativi. In occasione del dibattito parlamentare sulla legge delegata del 27 dicembre 1956, n. 1443, avente per oggetto il riordinamento delle preture e la migliore definizione della circoscrizione di taluni tribunali, venne svolto interessamento presso l'allora Ministro di grazia e giustizia in favore della ricostituzione del tribunale di Civitavecchia. Dato l'oggetto specifico della legge in discussione non fu possibile sostenere in quell'occasione la richiesta di Civitavecchia; ciò nonostante l'onorevole Guardasigilli, rendendosi conto della particolare situazione della città, assicurò l'appoggio del suo dicastero nel momento in cui il ripristino del tribunale fosse stato oggetto di uno specifico provvedimento di legge.

Dopo di ciò l'amministrazione comunale, per parte sua, ha fatto voti in più occasioni per il ripristino del tribunale; ed il Ministero di grazia e giustizia, con lettera del 31 novembre 1958, ha assicurato in proposito il Commissario straordinario del Comune precisando che « la questione relativa alla istituzione del tribunale di Civitavecchia sarà esa-

minata con il massimo scrupolo nel quadro della generale revisione dei tribunali, alla quale si potrà attendere subito dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, relativa alle «preture».

Ed è sulla base di tali precedenti che i presentatori della proposta di legge originaria hanno ritenuto far proprio il voto unanime delle popolazioni interessate, inteso ad ottenere che la loro aspirazione non rimanesse più oltre ignorata in questa sede.

TRIBUNALE DI MARSALA

L'intera provincia di Trapani è servita oggi da un solo tribunale, che ha sede nel capoluogo e che amministra la giustizia ad oltre 400 mila abitanti che vivono in 23 comuni.

Il tribunale di Trapani non è assolutamente in grado di assolvere con la dovuta regolarità e prontezza alle sue funzioni; gli stessi organi dell'Ispettorato della giustizia più volte ne hanno segnalato il funzionamento irregolare.

Le cause civili vengono definite dopo 4-5 e talvolta anche 6 anni, in seguito ad innumerevoli rinvii dovuti all'ingorgo delle udienze istruttorie e collegiali. Si è arrivati a 30-40 e persino a 60 rinvii per una causa! I giudici istruttori vanno a ciascuna udienza con un carico di oltre 100 cause e molto spesso non hanno la possibilità né di esaminare le richieste istruttorie, né di emettere i provvedimenti richiesti. La mole di lavoro è così grande che i giudici si trovano spesso nell'impossibilità di agevolare la chiusura dell'istruttoria e il rinvio delle cause al Collegio e, comunque, sono sempre costretti a depositare le sentenze con notevole ritardo.

In sede civile spesso le cause vengono eliminate per la sopravvenuta inutilità della loro continuazione (mutate condizioni economiche delle parti, fallimenti, ecc.) oppure per la conciliazione intervenuta tra le parti in vista dell'impossibilità della realizzazione della funzione giudiziaria. Capita spesso che le parti rinunzino addirittura all'esperimento dell'azione giudiziaria a causa dell'impossibilità di ottenere una decisione rapida ed efficiente.

In sede penale la situazione è ancora più grave; infatti nella quasi generalità dei casi i giudizi vengono definiti dopo 3-4 e qualche volta 5 anni, con le conseguenze facilmente intuibili sia a danno della stessa funzione giudiziaria, sia soprattutto delle garanzie costituzionali dovute ai cittadini.

Da tutto ciò deriva un gravissimo disagio per la popolazione, i magistrati e gli avvocati.

La necessità di un nuovo tribunale in Marsala è determinata dal fatto che Marsala, in base ai risultati definitivi del censimento generale del 15 ottobre 1961, ha una popolazione di 81.327 abitanti, superiore cioè a quella dello stesso capoluogo di provincia, Trapani, che ha 78.837 abitanti. Il comune di Marsala dal punto di vista economico, rappresenta il primo centro della provincia, ed uno dei principali della Sicilia, sia per le molteplici attività industriali, sia per quelle agricole, di cui fondamentale è la viticoltura che gli ha reso una fama mondiale. Nel 1958 la esportazione di vini comuni e pregiati è stata di 721.519 ettolitri per un valore di circa 12 miliardi di lire; nel 1959 di ettolitri 790.393 per un valore di più di 13 miliardi. Senza dire dell'importanza delle altre attività economiche legate alle industrie vetrarie, molitorie, chimiche, estrattive, ecc.

In ragione di tale imponente attività, operano a Marsala ben nove istituti di credito, il cui movimento generale, tra depositi e prestiti, rappresenta un terzo del movimento realizzato da tutte le altre banche operanti in tutti gli altri comuni della provincia.

È evidente che in un centro così importante per attività varie, sorgano e si moltiplichino, in proporzione, quelle vicende che rendono indispensabile il funzionamento *in loco* di organi giudiziari. Ma, per dare un ulteriore elemento di giudizio sulla necessità di istituire il tribunale a Marsala, non sarà inutile considerare alcuni dati relativi alla attività giudiziaria della provincia. Rilevamenti statistici eseguiti nel triennio 1959-61 dall'Ispettorato superiore della giustizia hanno accertato che presso il tribunale di Trapani:

a) il 28,87 per cento degli affari giudiziari civili si riferisce a Trapani (coi comuni di Paceco, Favignana, Marettimo, Levanzo); il 26,17 per cento a Marsala; l'8,98 per cento a Mazara; il 7,72 per cento ad Alcamo; il 6,42 per cento a Castelvetro (insieme col comune di Campobello); il rimanente 22,84 per cento ai restanti comuni della provincia;

b) il 25,26 per cento degli affari giudiziari penali si riferisce a Trapani; il 20,75 per cento a Marsala; l'11,34 per cento a Mazara; il 9,95 per cento a Castelvetro; il 5,96 per cento ad Alcamo; il rimanente 26,74 per cento ai restanti comuni;

c) il 25,81 per cento delle espropriazioni immobiliari si riferisce a Trapani; il 18,69 per cento a Marsala; l'11,27 per cento a Mazara; l'8,30 per cento ad Alcamo; il 4,74 per cento a Castelvetro; il rimanente 31,19 per cento ai restanti comuni;

d) il 28,81 per cento dei procedimenti fallimentari si riferisce a Marsala; il 27,96 per cento a Trapani; il 10,16 per cento a Mazara; il 5,93 per cento ad Alcamo; il 2,54 per cento a Castelvetro; il rimanente 24,61 per cento ai restanti comuni;

e) il 31,41 per cento dei procedimenti di volontaria giurisdizione si riferisce a Marsala; il 26,38 per cento a Trapani; il 7,23 per cento ad Alcamo; il 6,16 per cento a Mazara; il 6,10 per cento a Castelvetro; il rimanente 22,72 per cento ai restanti comuni.

Sulla base di questi dati obiettivi, appare non solo legittima, ma anche necessaria l'istituzione del tribunale a Marsala.

Includendo nella circoscrizione dell'istituendo tribunale di Marsala i mandamenti di Mazara del Vallo, Castelvetro, Salemi, Partanna e Pantelleria, la provincia risulterà servita anche in modo territorialmente razionale, gravitando su Trapani la parte nord della provincia e su Marsala la parte sud.

Agli atti del Ministero di grazia e giustizia esiste copia della deliberazione con cui fin dal 1946 l'amministrazione comunale di Marsala si è obbligata, ai sensi del vigente regio decreto-legge 24 aprile 1941, n. 329, all'assunzione delle spese per i locali dell'istituendo tribunale, compreso il relativo arredamento.

TRIBUNALE DI PRATO

La istituzione del tribunale civile e penale di Prato è stata proposta in tutte e tre le ultime legislature.

La città di Prato conta 125.000 abitanti. Il mandamento di Prato comprende anche i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio che avevano al censimento 1961 una popolazione complessiva di 42.986 anime: oggi la popolazione presente nell'intero mandamento può calcolarsi in circa 170.000 abitanti.

Al mandamento debbono aggiungersi i comuni di Agliana, Montale e Quarrata, in provincia di Pistoia, ma gravanti economicamente su Prato, tanto che questi comuni hanno provveduto a deliberare l'adesione ad una eventuale provincia di Prato. La popolazione di questi tre comuni assommava al censimento 1961 a 31.160 anime, perciò in totale gli

abitanti negli undici comuni del comprensorio omogeneo pratese compresi nella circoscrizione dell'istituendo tribunale sono circa 200.000.

L'economia della zona è preminentemente industriale. Prato è la più importante città industriale della Toscana e, per quanto riguarda l'industria laniera, ha il primato nell'Italia centro-meridionale, mentre per la esportazione laniera ha il primato in Italia.

Prato è il più importante centro commerciale e produttore del mondo per la lana rigenerata. Le aziende industriali sono circa 1.000 per un totale di 40.000 lavoratori, per la maggior parte tessili. Prato è sede di una unione industriale autonoma dal resto della provincia di Firenze.

Nel commercio, sono oltre 3.000 le aziende iscritte ad una Unione commercianti pure autonoma dal resto dell'attuale provincia. Gli artigiani sono 16.000, mentre i lavoratori dell'agricoltura sono circa 7.000.

La imponente attività industriale e commerciale moltiplica le vicende civili e penali per cui si rende indispensabile la istituzione di un tribunale. Gli affari penali trattati dalla pretura di Prato ammontarono nel quinquennio 1952-56 a 23.200; nel quinquennio 1958-62 a 62.923. Il 40 per cento delle cause che si discutono oggi al tribunale di Firenze derivano dal territorio di Prato.

Non può ritenersi valida l'eccezione della breve distanza fra Prato e Firenze poiché esistono numerosi esempi di limitate distanze fra tribunali, quali Monza e Milano, Pisa e Lucca, Pisa e Livorno, Forlì e Ravenna, Novara e Vercelli, Como e Varese, Chieti e Pescara.

Il Consiglio comunale di Prato ha deliberato, fino dal 1957, l'assunzione delle spese di arredamento e affitto dell'istituendo tribunale.

* * *

Affidando questa mia relazione al giudizio dei colleghi confido che essi, dagli argomenti esposti e dalle notizie fornite, troveranno elementi sufficienti per esprimere il loro voto favorevole all'approvazione del testo unificato per la creazione dei tribunali di Civitavecchia, Prato e Marsala.

PENNACCHINI, *Relatore.*

PROPOSTE DI LEGGE

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sono istituite le sedi di tribunale civile e penale in Civitavecchia, in Marsala e in Prato.

Il tribunale civile e penale di Civitavecchia ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Civitavecchia che comprende i comuni di Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

Il tribunale civile e penale di Marsala ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale degli attuali mandamenti delle preture di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Salemi e Pantelleria che comprendono i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita e Pantelleria.

Il tribunale civile e penale di Prato ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Prato che comprende i comuni di Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio, nonché sulla circoscrizione territoriale dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata che cessano di far parte dell'attuale mandamento della pretura di Pistoia e vengono compresi nel mandamento della pretura di Prato.

ART. 2.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare l'organico del personale dei tribunali civili e penali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari dei distretti delle Corti d'appello di Roma, Palermo e Firenze, ed a stabilire la data di inizio del funzionamento dei tribunali anzidetti.

ART. 3.

Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonché avanti ai tribunali di Firenze e di Pistoia, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribu-

N. 330

ART. 1.

È istituita in Prato la sede del tribunale civile e penale con giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Prato e dei comuni di Agliana, Montale, Quarrata.

ART. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Firenze e al tribunale di Pistoia alla data di inizio di attività del tribunale di Prato — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato dichiarato aperto il dibattito — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione della pretura di Prato e dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, sono d'ufficio devoluti alla cognizione del tribunale di Prato.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare le piante organiche già esistenti degli uffici giudiziari per procedere, senza aumento di posti, alla formazione della nuova pianta organica dell'istituendo tribunale di Prato.

N. 1028

ART. 1.

È istituita in Marsala la sede del Tribunale con giurisdizione sui mandamenti di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetro, Partanna, Salemi, Gibellina e Pantelleria.

ART. 2.

Alla data di inizio di attività del Tribunale di Marsala, gli affari civili e penali pen-

nali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata.

denti davanti al Tribunale di Trapani, fatta eccezione per la cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono di ufficio devoluti alla cognizione del Tribunale di Marsala, se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione dei mandamenti di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetro, Partanna, Salemi, Gibellina e Pantelleria.

ART. 3.

Il Governo è delegato a stabilire la formazione della pianta organica del Tribunale di Marsala entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

N. 1448

ART. 1.

È istituita in Civitavecchia la sede del tribunale civile e penale con giurisdizione sulla circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della pretura di Civitavecchia, comprendente i seguenti comuni: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa.

ART. 2.

Gli affari civili e penali, pendenti presso il tribunale di Roma alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Civitavecchia e provenienti dalla competenza territoriale di cui all'art. 1, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti d'ufficio alla competenza del tribunale di Civitavecchia.

ART. 3.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Civitavecchia, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Roma, ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.